CAMERA DEI DEPUTATI N. 2778

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MISURACA, BAIAMONTE, FALLICA, GIUDICE

Istituzione di una zona franca urbana nel comune di Gela

Presentata il 13 giugno 2007

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) ha previsto all'articolo 1, commi da 340 a 343, l'avvio della sperimentazione in Italia delle cosiddette « zone franche urbane », all'interno delle quali attuare, prevedibilmente a partire dal 2008, politiche tributarie agevolative e di recupero urbano, tese allo sviluppo e alla ripresa socio-economica.

All'interno delle zone franche urbane, sulla scorta dell'esperienza condotta in Francia, le imprese godrebbero di condizioni di vantaggio mediante agevolazioni, esenzioni e riduzioni di tipo contributivo e fiscale, variabili a seconda delle caratteristiche socio-economiche delle aree scelte e caratterizzate da situazioni di disagio, ma con potenzialità di sviluppo.

Gli incentivi comprenderebbero un rilevante credito d'imposta in cifra fissa sulla nuova occupazione e l'esonero (almeno per cinque anni) dalle imposte sul reddito, nonché il sostegno allo *start up*, e anche un abbattimento delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili.

Vi sarebbe inoltre una compartecipazione finanziaria da parte dei comuni; le regioni dovrebbero invece cofinanziare gli interventi per almeno il 50 per cento con risorse proprie, a fronte di un Fondo nazionale previsto nella legge finanziaria 2007 di 100 milioni di euro complessivi, ripartiti in parti uguali negli anni 2008 e 2009.

Per quanto esposto, appare oggi opportuna l'istituzione di una zona franca ur-

bana nel comune di Gela, trattandosi di una realtà a forte criticità economico-sociale.

Il comune di Gela ha zone di disagio economico ad alto tasso di disoccupazione, di dispersione scolastica giovanile, unitamente a gravi problemi di micro e macro criminalità organizzata: per questo motivo fornire al territorio degli strumenti validi per una significativa ripresa economica potrebbe essere il volano per la soluzione degli annosi problemi che finora hanno frenato lo sviluppo di quella realtà.

È necessario tuttavia, *in primis*, creare condizioni di sicurezza e di legalità affinché il territorio possa esplicare le proprie caratteristiche al meglio: i cittadini non devono sentirsi soli nel fronteggiare le associazioni criminali che operano e condizionano, da troppo tempo, uomini e iniziative.

La presente proposta di legge, se approvata, introdurrà fattori positivi di evoluzione e di emancipazione, migliorando la qualità della vita e le prospettive di zone considerate a rischio di emarginazione sociale ed economica.

L'area di Gela ha tutte le caratteristiche e le potenzialità affinché l'attuazione di una zona franca urbana possa portare a risultati positivi. L'attuale situazione sociale è da vero allarme. Basta tenere conto che la disoccupazione ha toccato livelli altissimi. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica del 2002 il tasso di occupazione nell'area di Gela è pari al 31,5 per cento, inferiore al dato nazionale che è del 42,9 per cento. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 25,4 per cento rispetto al dato nazionale fermo all'11,6 per cento. Ancor più grave e preoccupante, poi, il fenomeno della disoccupazione giovanile, che è pari al 40 per cento, ben superiore al dato medio nazionale del 33,3 per cento. Su questa area, è bene sottolineare, sono stati portati avanti strumenti di programmazione negoziata che hanno coinvolto decine di aziende locali, a dimostrazione dell'attenzione e della capacità ricettiva delle imprese locali che si sono fatte carico anche, recentemente, di intervenire tempestivamente per scongiurare il rischio di perdere risorse economiche di carattere nazionale non utilizzate nell'ambito di appositi contratti di programma miseramente naufragati nonostante che le aziende proponenti fossero di caratura internazionale.

La presente proposta di legge, diretta all'istituzione di una zona franca urbana nel comune di Gela, consta di sette articoli.

L'articolo 1 attribuisce al comune di Gela la competenza a delimitare il territorio della zona franca urbana, sentita la Regione siciliana, sulla base di criteri socio-economici individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 individua i benefìci fiscali per le attività economiche della zona franca urbana, l'articolo 3 i requisiti per ottenerli, l'articolo 4 stabilisce i requisiti per la sua localizzazione geografica, l'articolo 5 l'ambito di applicazione dei benefìci fiscali, l'articolo 6 le esclusioni dai benefìci stessi, l'articolo 7, infine, reca la relativa copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione di una zona franca urbana nel comune di Gela).

1. È istituita una zona franca urbana nel comune di Gela, di seguito denominata « zona franca urbana ».

2. La zona franca urbana è delimitata dal comune di Gela, sentita la Regione siciliana, secondo criteri socio-economici deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Benefìci fiscali).

1. Ai contribuenti che, nel periodo compreso tra il 1º settembre 2007 e il 31 dicembre 2011, realizzano nell'ambito della zona franca urbana nuove attività economiche ovvero esercitano attività economiche già avviate si applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle società (IRES), sui redditi prodotti dalle citate attività economiche, con le modalità di cui al comma 2.

2. I redditi conseguiti nell'esercizio delle attività economiche dai soggetti di cui al comma 1 sono soggetti a imposizione sul 40 per cento del loro ammontare nei primi tre anni di attività, sul 60 per cento nel terzo e nel quarto anno e sull'80 per cento nel quinto anno del periodo di cui al citato comma 1.

3. I benefìci fiscali previsti dal comma 2 spettano qualunque sia la forma giuridica dell'impresa o il settore economico in cui l'attività è esercitata.

ART. 3.

(Requisiti strutturali per l'ottenimento dei benefìci fiscali).

1. Per ottenere i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 l'impresa deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti:

a) impiegare non più di cinquanta lavoratori dipendenti alla data del 1° giugno 2007;

b) aver realizzato un volume di affari non superiore a 10 milioni di euro;

c) avere un bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

d) avere il proprio capitale o i propri diritti di voto non detenuti, direttamente o indirettamente, per una quota pari al 25 per cento, da un'impresa o da più imprese congiuntamente il cui volume di affari annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio supera i 45 milioni di euro;

e) esercitare l'attività principale in settori diversi da quelli della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada di merci.

ART. 4.

(Requisiti di localizzazione geografica per l'ottenimento dei benefìci fiscali).

1. Per ottenere i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 l'impresa deve avere, nella zona franca urbana, la disponibilità di negozi, studi, officine o impianti che consentano all'imprenditore di esercitare un'attività economica e di conseguire introiti professionali.

2. È, altresì, condizione essenziale per la concessione dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2, l'esercizio di un'attività economica effettiva concretizzata dalla presenza nel territorio delimitato quale zona franca urbana, nonché l'effettuazione di atti direttamente collegabili all'attività esercitata.

3. Qualora l'attività di un contribuente sia localizzata nella zona franca urbana, ma la sua attività si svolga in tutto o in parte fuori di essa, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 si applicano se tale contribuente ha alle dipendenze almeno dieci lavoratori a tempo indeterminato impiegati nei locali destinati all'attività o se il volume di affari è realizzato, per almeno il 45 per cento, nei confronti di clienti situati nella zona franca urbana.

ART. 5.

(Ambito di applicazione dei benefìci fiscali).

1. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 si applicano relativamente ai redditi dichiarati nel periodo di imposta considerato diminuiti dei seguenti proventi, che rimangono imponibili secondo il regime ordinario:

a) utili di società non derivanti da attività esercitate nella zona franca urbana;

b) ricavi derivanti da sovvenzioni, da atti di liberalità o da rinunce di crediti;

c) ricavi derivanti da operazioni finanziarie;

d) ricavi derivanti da diritti di proprietà industriali o commerciali, quando tali diritti non derivano da attività esercitate nella zona franca urbana.

2. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 non si applicano alla creazione di attività nella zona franca urbana conseguenti al trasferimento di un'attività precedentemente esercitata da un contribuente che aveva goduto dell'esonero previsto dal citato articolo 2 nei cinque anni precedenti il trasferimento, nonché ai contribuenti che creano un'attività nell'ambito di un trasferimento, di una concentrazione o di una ristrutturazione dell'attività precedentemente esercitata nella zona franca urbana.

ART. 6.

(Esclusioni dai benefici fiscali).

1. Non possono usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 2 coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti dagli articoli 416, 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale.

ART. 7.

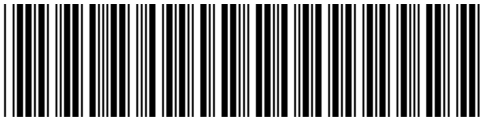
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007, a 150 milioni di euro per l'anno 2008 e a 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0029880